

## CONTRATTO A PROGETTO SENZA I REQUISITI DIVENTA LAVORO SUBORDINATO

**GIOVANNI MAGLIARO**

*Secondo la Cassazione, tenuto conto della nozione di contratto a progetto applicabile, è necessario che l'attività che ne costituisce l'oggetto presenti le caratteristiche della collaborazione continuata e coordinata e sia riconducibile "a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dai tempi impiegati per l'esecuzione dell'attività lavorativa".*

*L'assenza del progetto previsto dalla legge ricorre sia quando manchi la prova della pattuizione di alcun progetto sia allorché il progetto, effettivamente pattuito, risulti privo delle sue caratteristiche essenziali quali la specificità e l'autonomia.*

*Il progetto concordato non può consistere nella mera riproposizione dell'oggetto sociale della committente e dunque nella previsione di prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti con l'ordinaria attività aziendale. Il progetto per essere specifico deve essere distinto da una routine ripetuta e prevedibile, deve essere dettagliatamente articolato con la preventiva individuazione di azioni, tempi, risorse, ruoli e aspettative di risultato e dunque caratterizzato da una determinata finalizzazione.*



n. 227

7 novembre 2022

**C**on la ordinanza n.31197 del 21 ottobre 2022 la Cassazione si pronuncia in merito ai requisiti che deve avere un contratto definito nominalmente a progetto per essere considerato veramente tale nella sostanza. Questa decisione fa seguito a numerose altre espresse dalla giurisprudenza di legittimità sull'argomento che, nel loro insieme, costituiscono un indirizzo ben preciso della Suprema Corte sufficiente a definire una coerente interpretazione del d.lgs. n.276 del 2003 che ha regolato questo tipo di contratti di lavoro.

La vicenda nasce dalla domanda avanzata da un lavoratore nei confronti di una Società di Rimini. Lo stesso aveva chiesto che si accertasse e dichiarasse che nel periodo dal marzo 2011 all'ottobre 2013 – quando aveva lavorato in virtù di due contratti a progetto – tra le parti era intercorso in effetti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed aveva pertanto domandato la condanna al pagamento delle differenze retributive ed alla regolarizzazione contributiva.

Il Tribunale di Rimini aveva respinto la domanda e successivamente la Corte d'Appello di Bologna aveva confermato questa decisione. La Corte di merito ha ritenuto che i contratti intercorsi tra le parti fossero legittimi essendo stato individuato un programma di lavoro che integrava lo specifico progetto previsto dalla normativa in materia. Inoltre ha accertato che il lavoratore aveva sempre prestato la sua attività inerente al progetto convenuto con ampi margini di autonomia.

Il lavoratore ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte affidandolo a due motivi. Col primo motivo afferma che erroneamente la Corte avrebbe ritenuto corrispondente al modello legale il progetto consacrato nel contratto. Le attività descritte e ritenute dalla Corte idonee ad integrare il progetto erano in realtà quelle proprie di un qualsiasi impiegato o funzionario di un ufficio commerciale. Col secondo motivo si lamenta che il giudice ha trascurato di considerare che aveva lavorato in due periodi senza alcuna copertura contrattuale e comunque senza che vi fosse uno specifico progetto.

La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso ed ha quindi cassato la sentenza impugnata rinviando alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione che dovrà decidere la causa secondo le indicazioni contenute nella decisione di legittimità.